

**ACAM S.p.A.**  
**Determinazione dell'Amministratore Unico**  
**- n. 32/16 -**

**Oggetto:** provvedimenti inerenti e conseguenti alla richiesta di proroga pervenuta xxxxxxxxxxxxxx per la presentazione di offerta relativa alla gara indetta per l'affidamento della concessione del servizio di trattamento della frazione residuale da raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, gestione dell'impianto di bioessicazione e produzione C.D.R. di Saliceti e trattamento delle frazioni organiche e verde da raccolta differenziata di ACAM Ambiente S.p.A., con realizzazione degli adeguamenti impiantistici necessari presso l'impianto di Boscalino.

Addì **tre** del mese di **maggio** dell'anno **2016**, l'Amministratore Unico di **ACAM S.p.A.**, nella persona del Dott. Gaudenzio Garavini:

*premesse:*

- che con determinazione A.U. n° 23/16 del 15.04.2016 è stata approvata la versione definitiva del *project financing* presentato dal R.T.I. IREN Ambiente S.p.A./Ladurner S.r.l. - in precedenza individuato, tra le due proposte pervenute, quale progetto maggiormente coerente alle esigenze del Gruppo ACAM - valutata attinente la realizzazione di un'opera di pubblico interesse dal Comitato d'Ambito Regionale per il ciclo dei rifiuti e dalla Provincia della Spezia, in qualità di Enti preposti, per ultimo con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 16 del 07.04.2016;
- che con lo stesso provvedimento è stato autorizzato, ex art. 11, comma 2, del D.Lgs. 12.04.2006, n° 163, e s.m.i., il competente Ufficio aziendale all'indizione di gara, da avviarsi nel pomeriggio del 15.04.2016 con la pubblicazione dei relativi atti, per l'affidamento della concessione, inerente al suddetto progetto, del "*servizio di trattamento della frazione residuale da raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, gestione dell'impianto di bioessicazione e produzione C.D.R. di Saliceti e trattamento delle frazioni organiche e verde da raccolta differenziata di ACAM Ambiente S.p.A., con realizzazione degli adeguamenti impiantistici necessari presso l'impianto di Boscalino*" - ai sensi dell'art. 278 del D.P.R. n° 207/2010, e s.m.i., e dell'art. 30 del D.Lgs. n° 163/2006, e s.m.i. - mediante procedura aperta con adozione del sistema di aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del medesimo D.Lgs. n° 163/2006, e s.m.i.;
- che in data 15.04.2016 è stato quindi inviato alla G.U.C.E. il bando per la suddetta procedura, successivamente pubblicato nella stessa Gazzetta in data 20.04.2016;
- che xxxxxxxxxxxxxx, a seguito dell'acquisizione della documentazione di progetto preliminare, ha comunicato con nota del 29.04.2016:
  - » di stare valutando la possibilità di presentare offerta per la gara predetta, unitamente ad altri partner;
  - » di ritenere tuttavia la tempistica stabilita per la presentazione di offerta eccessivamente stretta e non adeguata alle caratteristiche del progetto, dunque generante un vantaggio a favore del soggetto proponente - R.T.I. IREN Ambiente S.p.A./Ladurner S.r.l. - il quale ha già effettuato tutti i passaggi utili a definirne la fattibilità tecnica e finanziaria;
  - » di richiedere pertanto una proroga di 45 giorni rispetto alla scadenza del 16.06.2016 fissata dal bando di gara, preannunciando, in caso di diniego, l'intenzione di impugnare il bando medesimo, per far valere le proprie motivazioni nelle sedi opportune;

*ciò premesso:*

- atteso che ACAM S.p.A., al fine di garantire i tempi della procedura correlata al Piano di ristrutturazione ex art. 182-*bis* della Legge Fallimentare, ha adeguatamente approfondito la questione posta da xxxxxxxxxxxxxx, addivenendo alla conclusione per

cui l'iter in essere debba ritenersi salvaguardato, sia perché il procedimento di pubblicazione, per quanto riguarda ACAM, si era concluso con l'invio del bando alla G.U.C.E., sia perché i relativi atti erano già stati approvati prima della data di entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici (rif. art. 216 - Disposizioni transitorie e di coordinamento - del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016, pubblicato sulla G.U. n° 91 del 19.04.2016);

- dato atto, in particolare, che i termini di pubblicazione della gara di cui trattasi sono coerenti con l'art. 278 del D.P.R. n° 207/2010, e s.m.i., in materia di concessione di servizi, come risulta dall'interpretazione pacifica data dalla giurisprudenza, la quale ha infatti affermato:

*“la ricorrente si duole del fatto che la lex specialis, avendo concesso ai partecipanti un termine di soli 52 giorni per la presentazione delle offerte, avrebbe violato l'art. 70 comma 6 del D.Lgs. n° 163 del 2006 in base al quale, **quando il contratto ha per oggetto la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 80 giorni. La censura è infondata. La giurisprudenza ha, infatti, già avuto modo di chiarire che l'art. 70 del codice dei contratti pubblici non si applica alle concessioni di servizi il cui affidamento è soggetto solamente al rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e mutuo riconoscimento, posti dal trattato ed alle regole essenziali di procedura previste dall'art. 30 comma 3 del D.Lgs. n° 163 del 2006 (Consiglio Stato sez. V, 11 maggio 2009, n. 2864). Pertanto, vertendosi nel caso di specie in un'ipotesi di affidamento di concessione di servizi, la stazione appaltante non era tenuta a fare applicazione della norma invocata dal ricorrente ancorché il disciplinare di gara chiedesse alle imprese offerenti la presentazione di un progetto definitivo di ampliamento e potenziamento delle rete comunale di distribuzione del gas.”** (Cfr. T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 23.02.2012, n° 595);*

- considerato inoltre che la progettazione definitiva dovrà essere presentata nel caso successivamente all'aggiudicazione e non in sede di offerta, per cui anche se si trattasse di un appalto e non di una concessione (come invece è nel caso in specie) il termine minimo è pari a 52 giorni e risulta rispettato, come del resto ampiamente riconosciuto in giurisprudenza:

*“come rilevato da entrambi gli appellanti, il disciplinare di gara, a ben vedere, non richiedeva la presentazione all'atto dell'offerta del progetto definitivo degli interventi da eseguire ma della sola progettazione preliminare (cfr. punti 11 e 24.1.) rinviando alla fase successiva all'aggiudicazione la concreta redazione dei progetti: **non vi è quindi ragione di applicare al caso in esame una normativa volta ad imporre un termine più ampio rispetto a quello ordinario allorché il concorrente deve corredare l'offerta dei progetti definitivi ed esecutivi e quindi necessita obiettivamente di margini più ampi. Di conseguenza viene in evidenza il comma 2 dell'art. 70 secondo cui "Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara". Deve pertanto rilevarsi che il bando, avendo prefissato un termine di presentazione delle offerte di giorni cinquantasei rispettava la trascritta previsione, indipendentemente dall'applicabilità di ulteriori riduzioni normativamente previste.”** (Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 13.02.2012, n° 161);*

- ulteriormente considerato che il termine di cui sopra, oltre che in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile e coerente con l'interpretazione giurisprudenziale pacifica è altresì coerente con la necessità di rispettare le tempistiche specificamente imposte ad Acam dall'Accordo Integrativo da questa ultima sottoscritto con il Ceto Bancario creditore nell'ambito della procedura di ristrutturazione del proprio indebitamento ex art. 182 bis. L.F. attivata da Acam e regolarmente pubblicato sul Registro delle Imprese. Detto Accordo Integrativo impone ad Acam specifiche tempistiche non derogabili, che sono state definite in applicazione delle sopra richiamate norme di legge.

*tutto ciò premesso:*

- vista l'attestazione, da parte del Responsabile dell'Area aziendale interessata, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, con riferimento alla sua legittimità, regolarità e correttezza ed alla sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;
- in virtù della nomina deliberata dall'Assemblea Ordinaria in data 31.07.2015, e ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale,

***d e t e r m i n a***

- 1) di respingere, per le motivazioni in premessa specificate, la richiesta di proroga pervenuta da xxxxxxxxxxxxxxx con nota del 29.04.2016 agli atti di ACAM S.p.A., per la presentazione di offerta relativa alla gara indetta per l'affidamento della concessione del servizio di trattamento della frazione residuale da raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, gestione dell'impianto di bioessiccazione e produzione C.D.R. di Saliceti e trattamento delle frazioni organiche e verde da raccolta differenziata di ACAM Ambiente S.p.A., con realizzazione degli adeguamenti impiantistici necessari presso l'impianto di Boscalino;
- 2) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Ing. Giovanni Monti, affinché comunichi formalmente a xxxxxxxxxxxxxxx la suddetta decisione e le relative motivazioni;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento vale altresì come ulteriore esplicitazione delle ragioni alla base dell'urgenza della procedura in oggetto.

L'Amministratore Unico

.....